

STATUTO DI MUSIC ART ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE

Art. 1 Natura dell'associazione

È costituita l'associazione culturale denominata MUSIC ART ASSOCIAZIONE CULTURALE – APS avente la natura di associazione di promozione sociale e di Ente del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS";

L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 Sede legale

L'associazione ha sede legale in Cremona, via Realdo Colombo n.10.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Statuto – efficacia e interpretazione

L'associazione MUSIC ART – ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4 Attività di interesse generale

Le attività che l'ente si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalla lettere d) e i) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse generale;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Diffondere la cultura musicale;
- b) Insegnare nella teoria e nella pratica l'uso di strumenti musicali;
- c) Eseguire concerti pubblici e privati;
- d) Promuovere eventi musicali e spettacoli di arte varia anche in collaborazione con Comuni e altre pubbliche amministrazioni od Enti Pubblici e privati dislocati sul territorio;
- e) Motivare i giovani e le giovani ad un'assunzione libera e responsabile del dovere personale di ciascuno di costruire in modo serio la propria identità umana;
- f) Promuovere la costruzione di tessuti relazionali educativi e personalizzati tra giovani e adulti;
- g) Favorire la comunicazione e l'espressività giovanile valorizzando linguaggi artistici peculiari quali ad esempio la musica, il canto, la danza, il teatro, l'arte grafico-visiva;
- h) Realizzare percorsi di approfondimento tematico, anche in collaborazione con altre agenzie educative;
- i) Realizzare laboratori di comunicazione e di confronto su tematiche scelte, con l'utilizzo di linguaggi diversificati;
- j) Realizzare laboratori sperimentali di espressività che valorizzano linguaggi artistici diversificati;
- k) Organizzare convegni e conferenze;
- l) Partecipare ad altri enti od associazioni, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari;
- m) Mettere in atto qualunque iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del

D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

La decisione sull'utilizzo di esperti esterni deve essere considerata un atto di straordinaria amministrazione e di conseguenza ricade nelle competenze dell'assemblea dei soci.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dalle quote annuali di associazione, dai proventi di cui alle attività dell'art. 4, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dalle erogazioni, donazioni, lasciti ricevuti.

Durante la vita dell'Associazione gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio al momento dello scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad altre Associazioni musicali o culturali ed in alternativa ad opere di assistenza, beneficenza e/o utilità sociale, ai fini di pubblica utilità, con decisione presa dall'Assemblea Straordinaria deliberante lo scioglimento stesso su proposta del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6 Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Le quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni;
- g) Ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino

inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8 Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 Assemblea – composizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purchè in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- Entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.
- Quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea:

- a) Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e le modalità di tesseramento degli associati;
- b) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) Nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- e) Approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Eleggere e revocare il Presidente dell'Assemblea;
- j) Approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- k) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria;

- a) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) Deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 Consiglio Direttivo – Composizione, nomina, durata e incompatibilità

Il Consiglio Direttivo è composto da due o sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

I Consiglieri possono essere rieletti al termine del loro mandato; possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci Ordinari maggiorenni.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

I Soci membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che riguardano l'approvazione del Bilancio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere, vengono eletti in seno allo stesso Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta nessun compenso per l'attività svolta.

Art. 12 Decadenze

I Consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza, decorsi tre anni dalla loro elezione, per revoca, decisa dall'assemblea generale dei Soci, per decesso, per dimissioni.

Spetta all'Assemblea provvedere alla loro sostituzione.

Il Consiglio decade automaticamente e deve subito essere convocata l'Assemblea dei Soci se si hanno le dimissioni od il decesso di almeno due Consiglieri nell'arco del triennio.

Art. 13 Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto è riservato, dalla Legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Tra gli altri poteri il Consiglio ha l'obbligo di:

- Redigere la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'Associazione;
- Reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;
- Redigere il Bilancio Consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione;
- Determinare l'importo della quota Associativa annua ed eventuali altri corrispettivi dovuti dai Soci per i servizi offerti dall'Associazione e compresi nell'oggetto sociale;
- Determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori dell'associazione;
- Decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla esclusione dei Soci morosi, dimissionari o "indegni";
- Decidere sulla nomina di eventuali Soci onorari;

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, ricorrere nello svolgimento delle sue funzioni, e per meglio realizzare le finalità dell'Associazione, alla collaborazione sia dei Soci, sia di soggetti "tecnici" esterni, per i quali possono anche essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

Art. 14 Convocazioni e delibere

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con comunicazione a tutti i Consiglieri da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione a mezzo posta, fax od altro strumento idoneo delle sedute deve essere redatto verbale e in caso di votazioni vale la regola generale del voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Poteri del Presidente e del Segretario

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi e può delegare questo potere al Vicepresidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Segretario Tesoriere custodisce il denaro dell'Associazione e provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti; è responsabile della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione; può essere coadiuvato da uno o più collaboratori di sua fiducia, Soci o non Soci, dell'operato dei quali risponde personalmente al Consiglio Direttivo.

Art. 16 L'Organo di controllo – composizione, nomina e compiti

L'Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo, composto da uno a tre elementi, eletti fra i Soci ordinari, in coincidenza con la nomina del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e la regolarità degli incassi e dei pagamenti gestiti dal Tesoriere.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in apposita seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 – Associati

Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e che versino la quota annuale di tesseramento.

La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità che il Consiglio di Amministrazione convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

La domanda potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando:

- a) Lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;
- b) Lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla revoca dell'adesione quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione. Contro la revoca dell'adesione è ammesso il ricorso all'Assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La revoca dell'adesione, come il mancato versamento della quota annuale di adesione, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 19 - Diritti e doveri degli Associati

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare:

- Tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;
- L'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;
- Tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dallo Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- Versare la quota associativa qualora prevista e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo

Art. 20 - Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Libro degli associati;
- 2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee;
- 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- 4) Registro dei volontari

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- a) Richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- b) Presenza fisica del Segretario dell'Associazione;
- c) Presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- d) Sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Art. 21 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.